

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CANDIDA BUSSOLI

Seduta del 24/06/2024

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato il 10 luglio 2018, estinto anticipatamente in data 1 febbraio 2023, insoddisfatto della interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede: i) il rimborso della somma di 929,83 euro, per le spese di istruttoria delle commissioni di intermediazione, oltre al rimborso delle commissioni di estinzione anticipata per un importo di € 176,87; ii) la retrocessione integrale delle commissioni di estinzione, pari ad € 333,00; iii) in via subordinata, l'applicazione del criterio pro-rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19. Chiede, inoltre: i) la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza o in data successiva all'estinzione e quindi non dovute; ii) le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, e le spese della procedura pari a € 20,00; iii) gli interessi legali dal giorno del reclamo.

L'intermediario, costituitosi, si oppone eccependo: i) la correttezza del conteggio estintivo trasmesso al ricorrente; ii) l'inapplicabilità dei principi espressi dalla cd. sentenza Lexitor e dei principi successivamente espressi dalla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023, C-



555/21; iii) la non ripetibilità dei costi per l'intermediario del credito in quanto riferiti a provvigioni corrisposte a terzi e dei costi di istruttoria in quanto riferiti ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto; iv) che l'istanza è stata rivolta ad un soggetto in parte non legittimato alla luce di quanto disposto dal nuovo D.L. 104/2023, secondo cui ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal "vecchio" art. 125-sexies TUB «[...] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa».

Chiede, pertanto, l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene al rimborso degli oneri non goduti richiesti dal ricorrente in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato con l'intermediario in data 10/07/2018.

Il ricorrente deduce in via principale il diritto al rimborso della quota non maturata, secondo il criterio pro rata temporis, delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, per il complessivo importo di € 929,83, oltre il rimborso delle commissioni di estinzione anticipata pari ad € 176,87 e il rimborso degli interessi legali e delle spese legali. In via subordinata, richiede la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, nonché la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza.

Si rileva preliminarmente che sia il ricorrente che l'intermediario allegano un conteggio estintivo relativo ad un rapporto diverso da quello controverso ed intrattenuto con altro intermediario.

Ad ogni modo è in atti copia della liberatoria e deve ritenersi pacifica tra le parti l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento in discussione a partire dal 01/02/2023.

Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente sulla scorta del consolidato orientamento collegiale secondo cui "l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e che, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria" (cfr. Collegio di coordinamento n. 6816/18).

Nel caso di specie, pur non essendo in atti copia del conteggio estintivo, si rileva che la liberatoria risulta rilasciata dall'odierna resistente, con ogni conseguenza in merito alla sua legittimazione passiva.

Si procede, pertanto, nelle valutazioni di merito del ricorso.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), il Legislatore ha riformulato l'art. 125 sexies TUB che disciplina la fattispecie del rimborso anticipato stabilendo che:

"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».



In tal modo, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Come è noto, il "vecchio" art. 125 sexies TUB non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità).

Per contro il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che "i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato" e che, "ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (lex contractus), quindi troverà applicazione l'originario art. 125 sexies TUB come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. decisione n. 5157/2023).

L'orientamento sopra sintetizzato appare conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva con riferimento al rapporto di cui alla presente



controversia:

- la natura recurring dei costi di istruttoria, perché relative ad attività che includono la raccolta dati, documentazione e loro archiviazione svolte nel corso del rapporto (Cfr. Collegio di Bari decisione n. 8248/2023, Collegio di Bologna decisione n. 1049/2024, Collegio di Torino decisione n. 17109/2021);

- la natura up-front per le commissioni di intermediazione, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto, trattasi di costi up-front retrocedibili secondo il metodo della curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari decisione n. 12320/2023 e n. 12342/2023).

Con riguardo alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, addebitata per € 176,87, il Collegio ritiene la domanda non meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente fornito la prova che l'indennizzo preteso fosse privo di oggettiva giustificazione (cfr. Collegio di Bari decisione n. 14261/21; Collegio di Coordinamento decisione n. 5909/20).

Parimenti inaccoglibile è la domanda di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", dato che il ricorrente non ha fornito la prova a supporto della pretesa.

Dunque, gli oneri rimborsabili devono essere quantificati come segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,77%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,42%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (recurring)	€ 550,00	€ 320,83	€ 200,31		€ 320,83
<input type="radio"/>	costi intermediario (up front)	€ 1.044,00	€ 609,00	€ 380,22		€ 380,22
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 701
interessi legali	si

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'importo dovuto al ricorrente, quale quota parte delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, ammonta complessivamente a € 701, oltre interessi legali.

Nulla è dovuto per le spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7950 del 09 luglio 2024

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 701,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI